



ATTO N. ORDS 35

DEL 25/06/2026

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : ORDINANZA PER IL MANTENIMENTO DELLA PULIZIA E DEL DECORO DELLA ZONA DI VIA PAOLO SARPI E VIE LIMITROFE

IL SINDACO

Premesso che

la zona di via Paolo Sarpi è caratterizzata da un'altissima concentrazione di attività commerciali; rispetto alla morfologia dei luoghi e alla densità abitativa si riscontra in particolare una fortissima concentrazione di pubblici esercizi (bar e ristoranti) e attività di vendita alimentari che incidono in modo considerevole sui problemi dei rifiuti, sul decoro e la vivibilità della zona. Di seguito si riporta il numero di attività presenti nell'area individuata dalla planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento suddivise per tipologia:

- n. 183 somministrazioni in piano (bar, ristoranti,...);
- n. 41 attività economiche alimentari (artigiani alimentari quali kebab, pizze asporto, gelati,...);
- n. 159 vendita al dettaglio in sede fissa genere di vendita alimentare e/o misto – alimentare/non alimentare;
- n. 6 media struttura di vendita al dettaglio genere di vendita alimentare e/o misto – alimentare/non alimentare;

a partire dalla primavera 2025 il Comune di Milano, al fine di garantire adeguate condizioni igienico sanitarie nella via Paolo Sarpi e limitrofe, ha attivato servizi specifici di pulizia, spazzamento e vuotatura cestoni con il posizionamento di n. 83 cestoni, calibrati sulle peculiarità del contesto e che tali interventi risultano regolarmente ed efficacemente eseguiti;

la Direzione Verde e Ambiente ha recentemente svolto ulteriori verifiche in loco, rilevando nel complesso condizioni di ordine e pulizia, fatta eccezione per alcune criticità puntuali riconducibili a specifiche attività commerciali e di somministrazione. Tali situazioni sono state tempestivamente segnalate alle autorità competenti per i necessari accertamenti di competenza e l'adozione di



eventuali provvedimenti mirati;

con riferimento alle progettualità in materia di economia circolare, il Comune di Milano ha individuato la zona di via Paolo Sarpi per la sperimentazione di sistemi di imballaggio riutilizzabili nell'ambito del patto territoriale di sostenibilità "Milano No-Waste Policy: progetto pilota Zona Paolo Sarpi – Milano" che prevede la partecipazione di attori territoriali a supporto del coinvolgimento delle attività presenti lungo la via in iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti;

Dato atto che nel periodo 01/01/2025 – 30/04/2026 gli agenti accertatori del servizio ispettivo di AMSA hanno accertato nella zona di via Paolo Sarpi n. 1074 infrazioni al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale";

Considerato che

nonostante l'attuale pianificazione dei servizi di igiene ambientale preveda un presidio costante per garantire la pulizia della via Paolo Sarpi e limitrofe, permangono le segnalazioni riguardanti situazioni di incuria presenti in particolare a causa del frequente abbandono e conferimento di rifiuti al di fuori dei cestoni installati nelle vie;

i servizi specifici attivati nella via Paolo Sarpi e limitrofe, sebbene nell'immediato consentono ai cittadini un deciso miglioramento della fruizione degli spazi pubblici lungo le vie e un contenimento del degrado complessivo, nel corso delle giornate, in considerazione del diverso afflusso delle persone nella zona, non sempre prevedibile, risultano talvolta non adeguati a preservare il decoro e la vivibilità urbana della via Sarpi e delle vie limitrofe;

Visto anche il grande sforzo già compiuto da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, oltre che dalle associazioni dei cittadini e dei rappresentanti degli esercenti presenti sul territorio interessato dal presente provvedimento;

Considerato che la produzione di rifiuti lungo la via Paolo Sarpi e limitrofe è strettamente correlata alla presenza di attività commerciali che in particolare trattano e vendono prodotti alimentari;

Considerata l'importanza di sensibilizzare e coinvolgere, con maggiore efficacia, gli esercizi commerciali presenti al mantenimento di un'adeguata pulizia degli spazi antistanti la propria attività in tutto l'arco orario di apertura delle stesse;

Considerato che lo spazio pubblico compreso tra le attività e il cordolo del marciapiede o il limite della carreggiata laddove non esiste il marciapiede può essere considerato congruo rispetto alle necessità di mantenimento della pulizia e del decoro complessivi dell'area anche nei momenti di maggiore e non sempre prevedibile afflusso di persone;

Considerato che, sempre al fine di garantire pulizia, decoro e anche mitigare l'impatto ambientale della mancata differenziazione dei rifiuti derivanti in particolare dalla vendita dei prodotti alimentari per la somministrazione e l'asporto, può essere ritenuto utile sensibilizzare e coinvolgere gli esercenti con attività di raccolta differenziata dei rifiuti dedicate agli avventori delle proprie attività o di attività analoghe;

Vista l'ordinanza sindacale n. 20 del 22 maggio 2026 "Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA" qui si intende integralmente richiamata;



Per quanto sopra,

visto l'art. 50 – 5° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i;

visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto il Regolamento d'Igiene del Comune di Milano;

visto il Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

visto il Regolamento Edilizio del Comune di Milano;

visto il Regolamento del Comune di Milano per la disciplina delle zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda;

vista l'Ordinanza sindacale n. 16/2026 del 28 aprile 2026;

ORDINA

A tutte le attività commerciali prospicienti la via Paolo Sarpi e le vie limitrofe come meglio individuate dalla planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento:

- di tenere costantemente pulito lo spazio pubblico compreso tra la propria attività e il cordolo del marciapiede o il limite della carreggiata laddove non esiste il marciapiede, anche raccogliendo i rifiuti abbandonati e conferendo gli stessi in modo differenziato nei propri contenitori a questo scopo dedicati;

Alle attività commerciali di somministrazione, produzione e/o di sola vendita anche di prodotti alimentari, anche solo liquidi, prospicienti la via Paolo Sarpi e le vie limitrofe come meglio individuate dalla planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento:

- di posizionare in aderenza alla propria vetrina e a propria cura e spese appositi contenitori con coperchio basculante per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli avventori della propria attività o attività analoghe; i rifiuti derivanti da tale raccolta dovranno essere conferiti a cura di ciascun esercente secondo le disposizioni dell'Ordinanza sindacale n. 16/2026 del 28/04/2026;

Ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. è disposto il divieto di abbandono rifiuti, nonché il divieto di abbandonare o depositare “rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade”, come disposto in particolare dall'art. 255 c. 1.2 del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116, convertito in Legge 3 ottobre 2025 n. 147;

ORDINA ALTRESI

Alla Polizia Locale Nucleo Ambiente e al servizio ispettivo di AMSA di effettuare costanti controlli per verificare l'ottemperanza della presente ordinanza;



L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa di € 50,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 16, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterazione della violazione amministrativa, come disposto dall'art. 8 bis della L. 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione potrà essere aumentata fino a un massimo di € 500,00, fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle normative di riferimento in materia di gestione e abbandono rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n.104 del 2.07.2010 ovvero Ricorso Straordinario ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24.11.1971 entro 120 dalla notifica o dalla conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

Colore Ocra

